

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI**  
**Direzione generale per la motorizzazione**

Roma, 20 marzo 2006  
Prot. n. 1404/M360

**OGGETTO: Funzionari degli Uffici ex UMA - Accesso agli sportelli -  
Immatricolazione macchine agricole.**

Com'è noto, l'art. 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nel testo novellato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, consente alle organizzazioni professionali agricole ed a quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, maggiormente rappresentative a livello nazionale, la possibilità di svolgere attività di consulenza, limitata al settore delle macchine agricole, in deroga ai principi ed ai criteri stabiliti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Per quanto concerne le modalità applicative della nuova disciplina, si rammenta che si è provveduto ad impartire le necessarie istruzioni con circolare prot. n. 4082/M360 del 26 gennaio 2006.

Ciò premesso, taluni degli Uffici in indirizzo hanno chiesto a questa sede di voler chiarire se l'accesso agli sportelli da parte delle associazioni di categoria del settore agricolo ed agromeccanico, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, inibisca la possibilità di pari accesso ai funzionari degli Uffici ex UMA, già consentito prima della entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi n. 99/2004 e n. 101/2005.

Al riguardo, giova evidenziare che il tenore letterale e la ratio dei predetti provvedimenti legislativi non escludono in alcun modo la possibilità che i funzionari degli Uffici ex UMA continuino ad accedere agli sportelli degli Uffici della Motorizzazione per lo svolgimento di operazioni aventi ad oggetto macchine agricole.

Pertanto, **restano ferme le disposizioni già impartite in materia con circolare D.G. n. 14 del 14 febbraio 1997**, che è stata adottata a seguito dell'acquisizione di apposito parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale era stata prospettata la medesima questione interpretativa tenuto conto che le norme vigenti a quel tempo consentivano già una deroga alla legge n. 264/1991 in favore delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.

Si coglie, infine, l'occasione per ribadire quanto già evidenziato con circolare prot. n. 4509/M360 del 29 ottobre 2004, nella parte in cui è stato sottolineato che *"gli Uffici della Motorizzazione non sono in alcun modo legittimati a consegnare ad operatori esterni (Studi di consulenza, funzionari degli Uffici regionali ex UMA, ecc) targhe e documenti di circolazione destinati ad essere rilasciati ai singoli utenti interessati."*, con la sola eccezione delle ipotesi relative allo "Sportello telematico dell'automobilista" (d.P.R. n. 358/2000) ed al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe (d.P.R. n. 474/2001).

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. ing. Sergio Dondolini